

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GRIMALDI, LESSONA, BARBARO e PINNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1964

Modifica alla legge 24 aprile 1950, n. 390, per il riconoscimento delle campagne di guerra a talune categorie di ex prigionieri di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 5 della legge 24 aprile 1950, n. 390, ha tra l'altro stabilito, in deroga ad alcune norme dettate dall'articolo 4, che « ai militari e militarizzati in servizio l'8 settembre 1943 che vennero catturati dai tedeschi o dai giapponesi e trattenuti in Germania o in Giappone oppure in territori controllati dalle Forze armate di dette Nazioni, e che, all'atto del rimpatrio, siano stati giudicati favorevolmente dalle apposite Commissioni, i periodi di prigionia sono riconosciuti utili per il computo della campagna di guerra ».

Con tale disposizione veniva escluso, dal predetto computo delle campagne di guerra, il periodo passato in prigionia dopo l'8 settembre 1943 da quanti erano stati catturati precedentemente dalle Forze armate della Gran Bretagna, degli Stati Uniti di America, dell'Unione Sovietica e di altri Stati dello stesso gruppo belligerante, ed erano rimasti nella posizione definita di « non collaborazione ».

Il criterio che determina l'esclusione in verità non appare, oggi, che possa ulteriormente essere mantenuto per ovvie e molteplici ragioni, e cioè:

1) d'ordine giuridico, perchè non può disconoscersi che per tutti essi continuava una condizione di prigionia di guerra pre-

cedentemente costituita, sottoposta prima e dopo alle Convenzioni internazionali, e tale da costituire premessa giuridica certa alla valutazione dell'intero periodo trascorso in tale condizione, nel computo della campagna di guerra di ciascun avente diritto;

2) d'ordine morale, perchè se possono essere spiegabili i motivi politici che allora determinarono l'esclusione di cui alla citata legge, appare che oggi possono essi ritenersi superati nella coscienza del popolo e in quelle del Parlamento che la rappresenta, in omaggio anche al fatto che gli ex combattenti esclusi dal beneficio hanno servito la Nazione lavorando operosamente, in ogni campo, a fianco a fianco, con tutti gli altri cittadini. Sembra pertanto equo che a tutti gli ex prigionieri di guerra — purchè esenti da addebiti personali per il loro comportamento — venga fatto lo stesso trattamento; senza considerare ostativa la circostanza della non avvenuta cooperazione con le Potenze detentrici dopo l'8 settembre 1943.

Per questi alti motivi giuridici e morali, si ha fiducia che il vostro consenso, Onorevoli Colleghi, possa confortare il presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È riconosciuto valido, per il computo delle campagne di guerra per tutti i militari o militarizzati caduti in prigionia di guerra durante la guerra 1940-45, il riconoscimento dell'intero periodo di prigionia, sempre che essi abbiano avuto, all'atto del rimpatrio, il giudizio favorevole delle apposite Commissioni di interrogatorio, indipendentemente dalla Potenza detentrica o dalla loro dichiarazione di cooperazione o di non cooperazione con le Potenze alleate dopo la data dell'8 settembre 1943.

**Art. 2.**

Le disposizioni della legge 24 aprile 1950, n. 390, e tutte le altre che fossero in contrasto con la norma del precedente articolo sono abrogate.

**Art. 3.**

La presente legge entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.